

rilevata la gravità della crisi idrica che anche quest'anno affligge le regioni del Mezzogiorno, ponendo in una situazione di notevole disagio le popolazioni di quell'area;

valutate positivamente le misure contenute nel decreto-legge in favore delle aree e delle imprese agricole danneggiate dalla siccità;

impegna il Governo

a reperire adeguate risorse finanziarie, nonché ad assumere tutte le misure necessarie, di carattere organizzativo ed infrastrutturale, al fine di far fronte all'emergenza idrica nella Regione Puglia, nonché a risolvere in via definitiva il problema dell'approvvigionamento idrico in quella regione.

9/2972/**73**. Lazzari, Antonio Leone, Bruno.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree depresse;

premesso che:

l'articolo 7 prevede la trasformazione dell'ANAS da ente pubblico economico in società per azioni, con lo scopo prioritario di raggiungere una migliore gestione degli investimenti sulla rete stradale e autostradale di interesse nazionale, attraverso strumenti organizzativi ed economico-finanziari snelli, moderni e flessibili simili a quelli delle imprese che operano nell'ambito della disciplina civilistica;

ai sensi del comma 6 del citato articolo 7, le azioni dell'ANAS Spa sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze e alla medesima società vengono assegnate competenze di indubbio rilievo

pubblicistico e di interesse generale su gestione, manutenzione e miglioramento della rete viaria nazionale;

nell'ambito di tali competenze assume altresì grande rilevanza la programmazione dei lavori e degli investimenti della società ANAS Spa,

impegna il Governo

nell'ambito della disciplina della concessione da stabilire con la convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 7, a prevedere l'obbligo per la società ANAS Spa di organizzare la propria attività di realizzazione delle opere pubbliche secondo una programmazione triennale, con aggiornamenti annuali, sulla base dei principi desumibili dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

9/2972/**74**. Parolo, Lupi, Guido Dussin, Alboni.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree depresse, ed in particolare l'articolo 7 che prevede la trasformazione dell'ANAS da ente pubblico economico in società per azioni;

tenuto conto dell'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza della gestione della rete viaria di interesse nazionale e la rapidità degli interventi sulle reti stradali di competenza, nonché la suddivisione degli investimenti in modo paritario sul territorio nazionale,

impegna il Governo

nell'ambito della disciplina della concessione da stabilire con la convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 7, a prevedere l'espletamento dei compiti affidati alla società ANAS Spa attraverso l'articola-

zione in più strutture territoriali che comprendano aree interregionali omogenee, in rapporto diretto di collaborazione e confronto con le diverse istituzioni locali.

9/2972/**75**. Gibelli, Guido Dussin, Parolo, Lupi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree depresse, ed in particolare l'articolo 7 che prevede la trasformazione dell'ANAS da ente pubblico economico in società per azioni;

valutata l'esigenza di tenere informato il Parlamento sui programmi degli investimenti dell'ANAS Spa e sullo stato di attuazione dei programmi medesimi,

impegna il Governo

nell'ambito della disciplina della concessione da stabilire con la convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 7, a indicare anche le modalità di trasmissione al Parlamento dei programmi di investimento definiti dall'ANAS Spa, nonché le modalità con le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà riferire annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione degli stessi programmi.

9/2972/**76**. Guido Dussin, Parolo, Lupi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree depresse, ed in particolare l'articolo 13, recante disposizioni in materia idrica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché vengano finanziati gli interventi del

Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone programmati sulla rete di distribuzione primaria dei canali dell'area irrigua della Val Tidone.

9/2972/**77**. Polledri, Parolo, Foti.

La Camera,

in occasione dell'esame del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate,

premesso che:

all'articolo 8, nell'ambito del riassetto del CONI, è prevista la costituzione della società « CONI Servizi » Spa, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze;

la norma dispone che sia il presidente della società che i membri del Consiglio di amministrazione saranno designati solo dal CONI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attribuire la nomina di due consiglieri del Consiglio di amministrazione della costituenda società rispettivamente su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i beni e le attività culturali.

9/2972/**78**. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.

La Camera,

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 7, nel prevedere che a seguito della trasformazione dell'ANAS in società per azioni, il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'ente « continua ad essere disciplinato dalla precedenti disposizioni »;

tale dizione, nella sua indeterminata, non sembra offrire al personale le opportune garanzie, in particolare in ordine al regime pensionistico, al trattamento di fine rapporto ed alla indennità di buonuscita,

impegna Governo

ad assicurare il trattamento di fine rapporto e la liquidazione di fine servizio maturati presso l'INPDAP.

9/2972/**79** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Vianello, Vigni, Innocenti, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 7 del provvedimento prevede che la concessione con l'ANAS sia disciplinata da un'apposita convenzione di cui non viene specificato l'atto di emanazione;

non sembrano neppure definiti esaurientemente principi e criteri che devono presiedere alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza del concedente ed alle modalità di gestione del concessionario, nonché all'erogazione delle risorse finanziarie,

impegna il Governo

ad adottare la convenzione di cui in premessa con decreto del Presidente della Repubblica, con il concerto di tutti i ministri competenti, ed a trasmettere lo schema di tale convenzione preventivamente alle Camere.

9/2972/**80**. Abbondanzieri, Ruzzante, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 dispone la trasformazione dell'ente nazionale per le strade

ANAS in società per azioni al fine, come si legge in premessa al disegno di legge in esame, di conseguire una « migliore gestione della società » e un « maggiore coordinamento con il Governo (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze) nella realizzazione dei propri obiettivi »;

per le caratteristiche dell'oggetto sociale di detta struttura, l'elemento territoriale è questione strategica ed imprescindibile per una reale capacità di realizzazione degli indirizzi ed obiettivi imprenditoriali della istituenda società,

impegna il Governo

a prevedere un'articolazione territoriale della suddetta società corrispondente alle diverse realtà ed esigenze del nostro paese.

9/2972/**81**. Sandri, Raffaella Mariani, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame è volto al « potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione » e nello specifico dispone al comma 13 la realizzazione di un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 194 del 16 maggio 2002, decine di migliaia di lavoratori delle pubbliche amministrazioni potrebbero essere retrocessi in qualifiche inferiori o non essere inquadrati nelle posizioni economiche acquisite;

di detti lavoratori, ben quindicimila risultano dipendenti dell'amministrazione finanziaria e il suddetto mancato riconoscimento professionale rischia di comportare serie conseguenze operative per l'amministrazione in questione,

impegna il Governo

a tener conto della suddetta situazione nel quadro del programma di riqualificazione previsto dal comma 13 dell'articolo 3.

9/2972/**82**. Benvenuto, Ruzzante, Innocenti, Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 10, modifica la vigente disciplina delle agevolazioni e degli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in merito alla concessione del credito di imposta per nuovi investimenti, in particolare prevedendo che per fruire del contributo le imprese debbano inoltrare una istanza al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate,

la concessione del beneficio è subordinata ad una valutazione dell'Agenzia delle entrate, con possibilità della stessa di esprimere il diniego del contributo, non solo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ma anche a seguito del possibile esaurimento dei fondi stanziati;

l'introduzione dei suddetti criteri restrittivi rischia di limitare l'efficacia di un istituto normativo che, proprio in virtù del suo automatismo applicativo — opportunamente pensato al fine di evitare possibili arbitrarietà e ritardi burocratici — già nel primo periodo di attuazione ha consentito a più di centomila imprese di realizzare programmi di investimento, apportando indubbi benefici per l'economia meridionale;

il venir meno del carattere automatico previsto dalla legge n. 388 del 2000 determina altresì una situazione di grave incertezza tale da non consentire agli imprenditori di programmare i costi finanziari dei propri investimenti,

impegna il Governo

a prevedere, almeno, nel bilancio dello Stato stanziamenti adeguati, atti a rendere

effettiva la concessione di tale beneficio a tutti i soggetti che ne hanno diritto, anche al fine di evitare ogni possibile arbitrio.

9/2972/**83**. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge in esame prevede il beneficio del credito d'imposta per le imprese agricole che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio,

impegna il Governo

nella prossima legge finanziaria ad allargare la fattispecie ad ogni altro regime di aiuto regionale o nazionale autorizzato.

9/2972/**84**. Borrelli, Rossiello, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'istituto di credito di imposta per le imprese agricole è stato svuotato e limitato dall'articolo 11 del decreto-legge in esame, con la forte contrazione della platea dei beneficiari, le nuove procedure che investono l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'allungamento dei tempi dell'entrata in regime del nuovo provvedimento, l'insufficiente dotazione finanziaria;

l'articolo 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, attraverso il credito di imposta stabiliva un efficace sostegno agli investimenti aziendali in agricoltura;

vengono fortemente penalizzate le filiere agro alimentari, partecipate dai produttori agricoli, con notevoli disparità con gli aiuti all'industria,

impegna il Governo

nella prossima legge finanziaria ad eliminare il tetto di spesa ed a semplificare i

criteri ed i vincoli di accesso all'utilizzo del credito di imposta.

9/2972/**85**. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame modifica le previsioni dell'articolo 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, definendo un tetto di spesa nell'assegnazione di contributi nella forma di credito di imposta per le imprese agricole;

il comma 3 prevede, tra i criteri di assegnazione l'istruttoria favorevole da parte delle regioni e provincia autonome delle domande di agevolazioni ai sensi del regolamento CE 1257/99;

alcune imprese pur avendo avuto l'istruttoria favorevole non hanno ancora avuto l'assegnazione dei fondi,

impegna il Governo

ad ammettere al contributo nella forma di credito di imposta anche parti di investimento ricadenti in domande istruite favorevolmente ai sensi delle agevolazioni previste del regolamento CE 1257/99 che ancora non siano state realizzate e finanziate, ancorché facenti parte di un progetto più ampio parzialmente realizzato.

9/2972/**86**. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'emergenza idrica costituisce ormai da tempo argomento di mobilitazione e di preoccupazione in molte regioni meridionali e segnatamente in Basilicata, in Puglia, in Sicilia, in Sardegna, tanto da

indurre il Capo dello Stato ad un richiamo forte ed autorevole nei confronti delle autorità competenti e del Governo;

in questo quadro, il settore che corre nell'immediato i rischi maggiori è certamente il settore agricolo, che ha già pesantemente sperimentato negli anni recenti l'impatto di gravi fenomeni di riduzione dell'approvvigionamento idrico: solo nel 2001 ammontano, infatti, ad 1,7 miliardi di euro i danni causati all'agricoltura in termini di mancata produzione e per il 2002 l'entità dei danni è stimabile in circa 2,5 miliardi di euro;

gli interventi previsti nel provvedimento apportano risorse aggiuntive per soli 330 milioni di euro, peraltro su un intervallo temporale per molte misure decennali, sottraendo risorse ad altri settori (come la zootecnica) o ad altri ed altrettanto importanti utilizzi (come, ad esempio, l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile);

detti interventi non contemplano l'esonero integrale dagli oneri consortili dovuti ai consorzi di bonifica pur se, in molti casi, i consorzi stessi sono nell'impossibilità di rendere il servizio che costituisce la parte principale della loro attività;

impegna il Governo

a completare il ventaglio di interventi a favore del settore agricolo disponendo l'esonero totale dagli oneri consortili versati dalle aziende ai consorzi di bonifica e agli altri Enti che gestiscono la distribuzione dell'acqua per irrigazione, così come previsto in apposite proposte di legge già depositate in Parlamento.

9/2972/**87**. Rossiello, Rava, Nicola Rossi, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame modifica le previsioni dell'articolo

60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, definendo un tetto di spesa nell'assegnazione di contributi nella forma di credito di imposta per le imprese agricole;

è importante, in tale contesto, sostenere prioritariamente le imprese agricole,

impegna il Governo

a riconoscere, nell'ambito del tetto massimo di spesa previsto, i seguenti criteri di priorità nel riconoscimento del contributo nella forma di credito di imposta:

- 1) produzione;
- 2) commercializzazione;
- 3) trasformazione.

9/2972/**88**. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Ruzante.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2972, di conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e interventi per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate;

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento reca norme in materia di interpretazione autentica della definizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

non sono affatto chiari i motivi per cui si sia ritenuto di dover provvedere a dare attraverso lo strumento del decreto-legge l'interpretazione autentica di una definizione sulla base della quale in Italia da anni viene gestito il ciclo dei rifiuti;

il testo dell'articolo 14 in esame contiene un dispositivo normativo molto simile al disegno di legge n. 6316 della scorsa legislatura; il provvedimento richia-

mato non ha concluso il proprio iter legislativo poiché la quinta sezione della Corte europea di giustizia, con sentenza del 15 giugno 2000, aveva rilevato che, anche se un rifiuto è stato oggetto di un'operazione di recupero completo che restituisca alla sostanza le stesse proprietà e le stesse caratteristiche di una materia prima, tale sostanza possa comunque essere considerata un rifiuto qualora il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene;

inoltre la sentenza sopra richiamata stabilisce che il metodo di trasformazione o le modalità di utilizzo di una sostanza non sono determinanti per stabilire se si tratti o no di un rifiuto, poiché la destinazione futura di un oggetto o di una sostanza non ha incidenza sulla natura di rifiuto definita dalla direttiva, con riferimento al fatto che il detentore dell'oggetto o della sostanza se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene;

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emanato altre sentenze con le quali veniva stigmatizzata ogni ipotesi restrittiva della definizione di rifiuto, stabilendo che la nozione di rifiuto non debba essere intesa nel senso che sia possibile escludere sostanze ed oggetti suscettibili di riutilizzazione economica; tale nozione non presuppone che il detentore che si disfa di una sostanza o di un oggetto abbia l'intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di terzi;

la stessa premessa del decreto-legge non contiene alcun riferimento al carattere di straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con un atto normativo sull'interpretazione autentica della nozione di rifiuto;

non appare corretto limitare tassativamente, così come fa il comma 1 dell'articolo 14, l'ambito del verbo — e, quindi, l'ampiezza del rifiuto — alle sole operazioni di smaltimento e di recupero elencate nei due allegati comunitari recepiti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 come allegato B e C, poiché, come risulta

chiaramente dalle disposizioni della direttiva, che il decreto legislativo n. 22 del 1997 recepisce, il termine rifiuto e il regime della direttiva comprendono tanto le sostanze o gli oggetti che sono eliminati quanto quelli che sono recuperati; ne consegue che il termine « disfarsi » impiegato nella definizione del rifiuto comprende tanto lo smaltimento dei rifiuti quanto il loro recupero;

un'ulteriore e più recente sentenza della Corte di giustizia europea del 18 aprile 2002 stabilisce quanto segue: l'articolo 1, lettera a), comma 1, della direttiva n. 75/442 definisce rifiuto « qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ». L'allegato I della direttiva ed il CER specificano ed illustrano tale definizione, proponendo elenchi di sostanze ed oggetti che possono essere qualificati come rifiuti. Tali elenchi hanno tuttavia solo carattere indicativo e la qualificazione di rifiuti dipende soprattutto, come giustamente sottolinea la Commissione, dal comportamento del detentore, a seconda che egli voglia disfarsi o meno delle sostanze in oggetto. Di conseguenza l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine « disfarsi »;

appare pertanto evidente che l'esecuzione di un'operazione menzionata nell'allegato II A) o nell'allegato II B) della direttiva n. 75/442 non permette, di per sé, di qualificare una sostanza come rifiuto;

l'approvazione della norma di cui all'articolo 14 potrebbe comportare la non punibilità di azioni quali l'abbandono dei rifiuti, che non è considerato tra le operazioni di smaltimento di cui all'allegato B);

l'articolo 14 nel suo complesso restringe fortemente, in contrasto con la normativa europea e con la giurisprudenza della Corte europea di giustizia, la nozione di « rifiuto », ancorandola direttamente e tassativamente alle sole opera-

zioni di smaltimento e di recupero elencate, peraltro indicativamente, negli allegati comunitari, ed escludendone invece, altrettanto tassativamente, tutti i casi di riutilizzo, anche dopo operazioni di trasformazione preliminare;

l'approvazione dell'articolo richiamato rischia di aprire la strada a tutte le possibili invenzioni di riutilizzo da parte delle industrie italiane, che vogliono sottrarsi ai controlli « dalla culla alla tomba » che ci impone l'Unione europea;

la relazione conclusiva della commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sui reati ad esso connessi ha evidenziato gli enormi interessi che si celano dietro la gestione dei rifiuti e appare inopportuno fornire un oggetto incentivo per l'ecomafia in un Paese dove già oggi buona parte dei rifiuti industriali vengono smaltiti in maniera illecita,

impegna il Governo

in coerenza con i principi cardine del decreto legislativo n. 22 del 1997 in materia di rifiuti:

a) a garantire che la gestione dei rifiuti continui a costituire attività di pubblico interesse al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

b) ad accertarsi che la gestione dei rifiuti si conformi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

c) a garantire che, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, tutte le autorità competenti favoriscano una gestione integrata che porti alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

1) il reimpiego ed il riciclaggio;

2) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

3) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizione di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

9/2972/89. Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto legislativo 8 luglio 2002, n. 138 prevede la trasformazione dell'ANAS da soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile — ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, recante istituzione dell'Ente nazionale per le strade — in ANAS Spa, cui sono attribuiti, a titolo di concessione, proprio i compiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 143 del 1994. Tale trasformazione viene giustificata per rispondere alle disposizioni sulla riduzione della spesa pubblica e dell'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso le esternalizzazioni, contenute nel capo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

tra questi compiti, come ribadito dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge in esame, c'è « il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa », e quindi di un organismo privatistico, « per gestione, manutenzione, miglioramento e adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade e autostrade statali »;

è prevista la trasformazione di ANAS quale soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico a società per azioni a carattere privatistico;

non è chiaro come possa ANAS Spa procedere a espropri, visto il suo nuovo carattere privatistico; infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/

2001 le competenze riguardanti l'emana-zione degli atti del procedimento esprop-riativo sono competenza esclusiva delle amministrazioni pubbliche e cioè de « le amministrazioni statali, le regioni, le pro-vince, i comuni e gli enti pubblici »; tutto questo avverrebbe, evidentemente senza procedure di evidenza pubblica e fuori dal controllo di altri organi dello Stato;

in nessuna parte dell'articolo 7 si prevede un controllo da parte di altri organi dello Stato su aspetti fondamentali di costituzione dell'ANAS Spa: nella designa-zione del presidente e degli organi sociali (comma 6) e nell'approvazione dello Sta-tuto (comma 7), mentre con appositi de-creti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'eco-nomia e delle finanze, viene approvata la dotazione finanziaria, lo schema di statuto e lo schema di convenzione (comma 4);

ANAS Spa ha come azionista unico il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Consiglio di amministrazione della so-cietà è designato dal Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, designato dal ministro dell'economia e delle finanze. Tutte le attività potrebbero però essere portate fuori dall'evidenza e dal controllo pubblici, a meno che il Parlamento o altro organo dello Stato non possa avere titolo ad intervenire sulla definizione dei conte-nuti della « convenzione di concessione », di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo del provvedimento in esame;

bisogna ricordare che, attualmente, l'approvazione delle concessioni di costru-zione e di esercizio di autostrade è co-munque riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro e che l'erogazione delle risorse finanziarie avviene attraverso la defini-zione di « piani pluriennali di viabilità »; è inoltre previsto « il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale e autostradale dello Stato e di quella data in concessione »;

nel provvedimento in esame non si fa riferimento a questo sistema di garanzie

e di equilibrio tra poteri ed appare difficile che si possa affidare a ANAS Spa tutte le nuove concessioni per le opere strategiche,

impegna il Governo

a garantire che, per le procedure espropriative, vengano rispettate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327;

a stabilire che lo schema di convenzione con ANAS Spa sia approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica;

a stabilire che l'approvazione delle concessioni di costruzione e esercizio sia riservata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

a garantire che la programmazione e la pianificazione dell'attività di ANAS venga effettuata ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

9/2972/90. *(Testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale inammissibilità).* Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2002 il Governo ha inteso chiarire la definizione di rifiuto, dando un'interpretazione del termine « disfarsi » che costituisce la condizione necessaria per ricomprendere un materiale o un oggetto nella categoria dei rifiuti;

con questo chiarimento il Governo ha inteso assicurare una maggiore cer-

tezza giuridica e superare le difficoltà applicative riscontrate in molte attività industriali;

a questo fine il Governo ha ripreso il testo dell'« interpretazione autentica » approvato dal Senato nella precedente legislatura;

dal testo di tale « interpretazione » potrebbe desumersi che esiste un obbligo di disfarsi per tutti i materiali indicati nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

nell'introduzione del predetto elenco viene ripresa testualmente una prescrizione comunitaria secondo la quale « l'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuto » e questa prescrizione ha trovato conferma presso la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 giugno 2000, C-18/97 e C-419/97);

il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge in esame — così come emendato dalla Camera — consente di definire appropriatamente l'obbligo di disfarsi in questione;

è comunque opportuno evitare che l'« interpretazione autentica » possa ingenerare dubbi sotto questo aspetto;

impegna il Governo

a puntualizzare che rimane valida la prescrizione sopra richiamata secondo la quale l'inclusione nell'elenco dei rifiuti pericolosi non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi e che l'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge;

a proporre una modifica legislativa per la soppressione, all'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, delle parole « dal fatto che i me-

desimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo 22/1997 ».

9/2972/**91**. Coronella, Armani.

La Camera,

visto il contenuto del Patto per l'Italia-contratto per il lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali;

considerato che:

nell'accordo si afferma che nell'ambito di una generale semplificazione degli strumenti di incentivazione, il Governo sta procedendo a concentrare nel Mezzogiorno lo strumento del credito d'imposta, ex articolo 8 della legge n. 388 del 2000, per dare certezza finanziaria e renderlo cumulabile con la cosiddetta Tremonti-*bis* (legge n. 383 del 2001);

nello stesso documento è, inoltre, precisato che « il credito d'imposta, cumulato con la Tremonti-*bis* per un congruo periodo di tempo, diviene così strumento di compensazione per i maggiori costi del capitale del Mezzogiorno »;

alla luce delle menzionate affermazioni è lecito dedurre che la cosiddetta Tremonti-*bis* verrà prorogata almeno per il 2003;

impegna il Governo

a consentire alle imprese e ai lavoratori autonomi di effettuare la necessaria pianificazione degli investimenti produttivi ed

a disporre, nella prossima legge finanziaria per il 2003, l'anzidetta proroga per tutto il territorio nazionale.

9/2972/**92**. Leo.

La Camera

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge n. 2972-A, di conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, sono state introdotte modificazioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza della siccità in agricoltura;

alle imprese agricole ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità vengono concessi, in particolare, finanziamenti decennali a tasso agevolato per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni creditizie, scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga;

tale misura consente di ripianare le passività onerose ad imprese che hanno visto fortemente ridotte le capacità reddituali, per cui diventa indispensabile che la restituzione delle rate abbia luogo dopo un congruo periodo di tempo dalla stipula dei mutui;

impegna il Governo

a disporre, in sede regolamentare, un adeguato periodo di tempo di preammortamento dei suddetti mutui, comunque non inferiore a tre anni anche in considerazione di analoghe esperienze legislative che hanno fronteggiato calamità naturali in agricoltura.

9/2972/**93**. Bellotti.